

sub 1



**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BRINDISI**

Sezione Unica Civile

Il G. E.

letti gli atti del procedimento relativo alla causa civile iscritta al sub 1) n. 258/2017 del Ruolo Generale avente ad oggetto "Opposizione *ex art* 615 c.p.c.", a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2018

Rilevato che,

- *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"* (Cass. S.S. UU.24675/2017);
- nel contratto di mutuo del 26.09.2006 sono espressamente determinati e convenuti gli interessi sia corrispettivi e sia moratori;
- invero, alla data della stipula, il tasso d'interesse era pari: per il primo semestre a " *1/12 del tasso nominale annuo al 4,5%*; per ogni mese successivo a " *1/12 di punti 1,400 annui quale margine a favore della banca*" (quota fissa) ed al " *tasso nominale mensile pari ad 1/12 del tasso nominale annuo Euribor..*" (quota variabile), sicché l'interesse di mora, al momento della pattuizione, era pari a 6,60 %, e, dunque, di poco inferiore rispetto al tasso soglia del periodo pari al 6,63%.
- tuttavia, sebbene il tasso di mora fosse inferiore rispetto a quello soglia, tale scarto risulta essere comunque minimo (inferiore cioè allo 0.03 punti percentuale) e, pertanto, occorre tenere conto di altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario *ex art.* 644 c.p., sicché, si renderà necessario in sede istruttoria del giudizio di merito a cognizione piena, accertare l'incidenza di tali costi sul TAEG contrattuale;
- invero, come sostenuto dalla Giurisprudenza di Legittimità, l'interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e, nel caso di superamento, non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192), sicché quanto pagato dal mutuatario deve essere imputato integralmente al capitale da restituire (né può condividersi il criterio invocato dalla banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, modificato nel 2011).

- alla data di notifica del precetto (12 luglio 2017), in base ai rispettivi piani di ammortamento, la sorte capitale che il mutuatario avrebbe dovuto pagare pare essere inferiore a quanto effettivamente corrisposto, sicché pare che la morosità non sussisteva al momento della risoluzione contrattuale;
- nel caso di specie, anche alla stregua di una cognizione sommaria tipica della fase, sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997)

P. Q. M.

Accoglie l'istanza di sospensione.

Concede i termini di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Brindisi, 31.05.2018

il G.E.

Dott.ssa Paola Liaci



Def. n. 31/5/18

